

DELIBERAZIONE 12 DICEMBRE 2023 589/2023/R/GAS

CRITERI DI REGOLAZIONE DELLA QUALITÀ DEL SERVIZIO DI TRASPORTO DEL GAS NATURALE PER IL SESTO PERIODO DI REGOLAZIONE (2024-2027)

L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE

Nella 1276^a riunione del 12 dicembre 2023

VISTI:

- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale (di seguito: direttiva 2009/73/CE);
- il regolamento (CE) 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, in materia di condizioni di accesso alle reti di trasporto del gas naturale;
- la direttiva 2012/18/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sul controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose;
- il regolamento (UE) 312/2014 della Commissione del 26 marzo 2014, che istituisce un Codice di rete relativo al bilanciamento del gas nelle reti di trasporto (Codice BAL);
- la direttiva 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2014, sulla realizzazione di un'infrastruttura per i combustibili alternativi (DAFI);
- il regolamento (UE) 459/2017 della Commissione del 16 marzo 2017, che abroga e sostituisce il Regolamento (UE) 984/2013, che istituisce un Codice di rete relativo ai meccanismi di allocazione di capacità nei sistemi di trasporto del gas (Codice CAM);
- il regolamento (UE) 460/2017 della Commissione, del 16 marzo 2017, che istituisce un Codice di rete relativo a strutture tariffarie armonizzate per il trasporto del gas (Codice TAR);
- il regolamento (UE) 2017/1938 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2017, recante misure volte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas;
- il regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018, sulla *governance* dell'Unione dell'energia e dell'azione per il clima;
- la direttiva (UE) 2019/692 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 aprile 2019, che modifica la direttiva 2009/73/CE relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale;
- il Regolamento (UE) 2019/942 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019, che istituisce un'Agenzia dell'Unione Europea per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (di seguito: ACER);



- il Regolamento (UE) 2022/869 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2022 sugli orientamenti per le infrastrutture energetiche transeuropee;
- la proposta della Commissione Europea per un nuovo quadro dell'Unione Europea per decarbonizzare i mercati del gas, promuovere l'idrogeno e ridurre le emissioni di metano, pubblicata il 15 dicembre 2021;
- la legge 6 dicembre 1971, n. 1083 e s.m.i. (di seguito: legge 1083/71);
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e s.m.i. (di seguito: legge 481/95);
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 e s.m.i. (di seguito: decreto legislativo 164/00);
- la legge 23 agosto 2004, n. 239 e s.m.i.;
- il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 e s.m.i.;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 e s.m.i. (di seguito: decreto legislativo 93/11);
- il decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257;
- il decreto legislativo 21 febbraio 2019, n. 23 (di seguito: decreto legislativo 23/19);
- il decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato 22 dicembre 2000, di individuazione dell'ambito della Rete Nazionale di Gasdotti, e suoi successivi aggiornamenti;
- il decreto del Ministro delle Attività produttive 29 settembre 2005, di individuazione dell'ambito della Rete Regionale di Gasdotti, e suoi successivi aggiornamenti (di seguito: decreto ministeriale 29 settembre 2005);
- il decreto del Ministro dello Sviluppo economico 17 aprile 2008;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo economico 25 maggio 2009 (di seguito: decreto ministeriale 25 maggio 2009);
- il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 4 aprile 2014;
- il decreto del Ministro dell'Interno 3 febbraio 2016;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo economico 18 maggio 2018 (di seguito: decreto ministeriale 18 maggio 2018);
- lo schema di Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima 2023 trasmesso dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica alla Commissione europea a luglio 2023;
- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza approvato il 13 luglio 2021;
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 17 luglio 2002, 137/02 e s.m.i.;
- la deliberazione dell'Autorità 29 maggio 2015, 250/2015/R/GAS;
- la deliberazione dell'Autorità 24 marzo 2016, 137/2016/R/COM e il relativo Allegato A e s.m.i. (TIUC);
- la deliberazione dell'Autorità 16 giugno 2016, 312/2016/R/GAS e il relativo Allegato A e s.m.i. (TIB);
- la deliberazione dell'Autorità 8 febbraio 2018, 72/2018/R/GAS e il relativo Allegato A e s.m.i. (TISG);
- la deliberazione dell'Autorità 26 febbraio 2019, 67/2019/R/GAS e il relativo Allegato A e s.m.i. (RAST);



- la deliberazione dell'Autorità 16 aprile 2019, 147/2019/R/GAS e s.m.i. (di seguito: 147/2019/R/GAS);
- la deliberazione dell'Autorità 16 aprile 2019, 155/2019/R/GAS e il relativo Allegato A e s.m.i.;
- la deliberazione dell'Autorità 10 dicembre 2019, 522/2019/R/GAS;
- la deliberazione dell'Autorità 19 dicembre 2019, 554/2019/R/GAS (di seguito: 554/2019/R/GAS) e il relativo Allegato A e s.m.i. (RQTG 5PRT);
- la deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2019, 569/2019/R/GAS e il relativo Allegato A e s.m.i. (RQDG);
- la deliberazione dell'Autorità 23 novembre 2021, 512/2021/R/GAS (di seguito: deliberazione 512/2021/R/GAS) e il relativo Allegato A e s.m.i. (RMTG);
- la deliberazione dell'Autorità 23 dicembre 2021, 617/2021/R/GAS (di seguito: deliberazione 617/2021/R/GAS);
- la deliberazione dell'Autorità 13 gennaio 2022, 2/2022/A;
- la deliberazione dell'Autorità 3 maggio 2022, 195/2022/R/GAS (di seguito: deliberazione 195/2022/R/GAS);
- la deliberazione dell'Autorità 2 agosto 2022, 404/2022/R/GAS;
- la deliberazione dell'Autorità 25 ottobre 2022, 527/2022/R/GAS;
- la deliberazione dell'Autorità 22 novembre 2022, 600/2022/R/GAS;
- la deliberazione dell'Autorità 28 febbraio 2023, 72/2023/R/GAS;
- la deliberazione dell'Autorità 4 aprile 2023, 139/2023/R/GAS (di seguito: deliberazione 139/2023/R/GAS) e il relativo Allegato A e s.m.i. (RTTG 6PRT);
- la deliberazione dell'Autorità 18 aprile 2023, 163/2023/R/COM e il relativo Allegato A e s.m.i. (TIROSS);
- la deliberazione dell'Autorità 28 settembre 2023, 433/2023/R/GAS;
- la deliberazione dell'Autorità 31 ottobre 2023, 497/2023/R/COM;
- il documento per la consultazione dell'Autorità 10 ottobre 2023, 451/2023/R/GAS (di seguito: documento per la consultazione 451/2023/R/GAS);
- le norme tecniche, le specifiche tecniche e rapporti tecnici vigenti UNI e CEI, le linee guida UNI/CIG e APCE e la normativa tecnica internazionale laddove applicabile.

CONSIDERATO CHE:

- la legge 481/95 delinea il quadro generale e le funzioni assegnate all'Autorità per lo sviluppo dei propri interventi di regolazione; in particolare, con riferimento alla regolazione dell'accesso e della qualità del servizio:
 - a) l'articolo 2, comma 12, lettera c), prevede che l'Autorità controlli che le condizioni e le modalità di accesso per i soggetti esercenti i servizi siano attuate nel rispetto dei principi della concorrenza e della trasparenza, garantendo il rispetto dell'ambiente, la sicurezza degli impianti e la salute degli addetti;
 - b) l'articolo 2, comma 12, lettere g) e h), dispone inoltre che l'Autorità emani le direttive concernenti la produzione e l'erogazione dei servizi da parte dei soggetti esercenti i servizi, definendo in particolare i livelli generali di qualità riferiti al



complesso delle prestazioni e i livelli specifici di qualità riferiti alla singola prestazione da garantire all'utente; l'Autorità, inoltre, definisce i casi di indennizzo automatico da parte del soggetto esercente il servizio nei confronti dell'utente ove l'esercente non rispetti le clausole contrattuali o eroghi il servizio con livelli qualitativi inferiori a quelli stabiliti dalla stessa;

- inoltre, ai sensi dell'articolo 2, comma 6, della legge 481/95, l'Autorità svolge attività consultiva e di segnalazione al Governo nelle materie di propria competenza;
- la direttiva 2009/73/CE definisce norme per la creazione di un mercato interno del gas naturale;
- il decreto legislativo 164/00 e il decreto legislativo 93/11, in attuazione del quadro normativo europeo, prevedono che l'Autorità adotti tutte le idonee misure regolatorie che, tenendo conto degli obiettivi di lungo termine, assicurino il funzionamento efficace e affidabile delle reti del gas e contribuiscano a fornire un servizio di elevata qualità nel settore del gas naturale;
- nell'ambito del quadro normativo sopra richiamato, l'Autorità definisce i criteri e gli standard di qualità dei servizi infrastrutturali regolati del settore gas;
- la legge 1083/71, recante norme per la sicurezza dell'impiego del gas combustibile, sancisce obblighi di odorizzazione del gas "a cura delle imprese od aziende produttrici o distributrici" il gas naturale; in forza di tale previsione, la regolazione della qualità del servizio di trasporto del gas naturale prevede che, nel caso di clienti finali direttamente allacciati alla rete di trasporto, l'impresa di trasporto abbia la responsabilità di garantire che il gas riconsegnato per uso domestico o similare sia odorizzato secondo quanto previsto dalla legislazione e normativa tecnica vigente;
- il decreto 29 settembre 2005 e il decreto 25 maggio 2009 stabiliscono criteri per la classificazione delle reti di trasporto e le condizioni per l'allacciamento diretto alle stesse dei clienti finali, prevedendo che le imprese di trasporto del gas naturale garantiscano una serie di livelli e di standard qualitativi;
- il decreto ministeriale del 18 maggio 2018 reca l'aggiornamento della regola tecnica sulle caratteristiche chimico-fisiche e sulla presenza di altri componenti nel gas combustibile e disposizioni in materia di sicurezza dell'impiego del gas combustibile e, in particolare, di odorizzazione del gas naturale per garantirne l'uso in condizione di sicurezza, in coerenza con la normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro; tale decreto ministeriale prevede, tra l'altro, la possibilità per il cliente finale di attestare l'idoneità degli apparati in esercizio per l'odorizzazione della quota di gas utilizzata per uso domestico o similare o delle tecnico-impiantistiche alternative all'odorizzazione equipollenti; il permanere, a livello di normativa primaria, di obblighi e responsabilità intestate univocamente al trasportatore impone di considerare le previsioni del citato decreto ministeriale come adempimenti posti in capo al datore di lavoro, aggiuntivi rispetto alle previsioni normative (recepite nel quadro regolatorio) in materia di responsabilità dell'odorizzazione del gas riconsegnato;
- il decreto legislativo 23/19 ha modificato le responsabilità del trasportatore e la vigilanza sulla corretta applicazione dell'obbligo di odorizzazione previste dalla legge 1083/71, pur mantenendo l'obbligo di odorizzazione del gas in capo alle imprese di



- trasporto, prevedendo in particolare la depenalizzazione del reato di violazione del suddetto obbligo di odorizzazione, per il quale è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria;
- il 15 dicembre 2021 la Commissione europea ha presentato il c.d. pacchetto per la decarbonizzazione del settore del gas naturale, contenente misure volte a facilitare lo sviluppo dei gas rinnovabili e a basse emissioni di carbonio, all'interno del quale, nel contesto delle misure per dare attuazione al *Green Deal* europeo, è stata presentata una proposta di regolamento per la riduzione delle emissioni di metano nel settore energetico, su cui Parlamento europeo e Consiglio hanno raggiunto un accordo preliminare in data 15 novembre 2023, che è quindi in fase di adozione ufficiale.

CONSIDERATO CHE:

- con la deliberazione 554/2019/R/GAS l'Autorità ha approvato i criteri di regolazione della qualità del servizio di trasporto e misura del gas naturale in materia di sicurezza, continuità e qualità commerciale del servizio per il quinto periodo di regolazione 2020 2023 (RQTG 5PRT), disponendo il rafforzamento delle disposizioni in materia di sicurezza, l'aggiornamento delle disposizioni in materia di continuità e la semplificazione della disciplina della qualità commerciale;
- con la deliberazione 512/2021/R/GAS l'Autorità ha adottato la "Regolazione del servizio di misura sulla rete di trasporto del gas naturale (RMTG)", che definisce: (i) responsabilità e perimetro delle attività di *metering* e *meter reading*; (ii) requisiti minimi e ottimali di carattere impiantistico, prestazionale e manutentivo; (iii) predefiniti livelli di qualità del servizio; (iv) un sistema di incentivazione al rispetto di tali livelli di qualità del servizio; (v) un sistema di monitoraggio di requisiti dei livelli di qualità; con tale deliberazione l'Autorità, tra l'altro, ha disposto modifiche della RQTG 5PRT, escludendo da essa le disposizioni ricomprese nell'ambito della regolazione del servizio di *meter reading*, in particolare con riferimento allo standard sul tempo di risposta motivata a richieste scritte relative al verbale di misura;
- con la deliberazione 617/2021/R/GAS l'Autorità ha avviato il procedimento per la formazione di provvedimenti in materia di tariffe e qualità del servizio di trasporto di gas naturale per il sesto periodo di regolazione (6PRT) evidenziando, con riferimento alla qualità del servizio di trasporto, l'opportunità di valutare le eventuali esigenze di aggiornamento della regolazione in vigore nel 5PRT;
- con la deliberazione 139/2023/R/GAS l'Autorità ha definito i criteri di regolazione tariffaria per il servizio di trasporto e misura del gas naturale per il 6PRT, rimandando la definizione dei criteri di regolazione in materia di qualità del servizio ad un provvedimento successivo.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

• nell'ambito del procedimento avviato con la deliberazione 617/2021/R/GAS, con il documento per la consultazione 451/2023/R/GAS l'Autorità ha sottoposto a consultazione gli orientamenti per la qualità del servizio di trasporto nel 6PRT relativi in particolare a:



- a) sicurezza del servizio di trasporto, prevedendo:
 - (i) la generale conferma dei criteri attualmente in vigore in relazione a sorveglianza e ispezione delle reti, prospettando inoltre, l'eventuale introduzione dell'obbligo di pubblicazione a consuntivo, sul sito *internet* dell'impresa di trasporto, del piano delle ispezioni non invasive mensile della rete entro il mese successivo a quello dell'ispezione e con visibilità per almeno 36 mesi;
 - (ii) la conferma del quadro di obblighi e responsabilità in materia di odorizzazione del gas riconsegnato per uso domestico o similare per i clienti finali direttamente allacciati alla rete di trasporto, evidenziando tuttavia l'esigenza di un riordino normativo ed invitando i rispondenti alla consultazione a fornire osservazioni su tale materia;
 - (iii) la conferma delle disposizioni relative a obblighi di servizio, incidenti ed emergenze di servizio;
 - (iv) la generale conferma delle disposizioni relative alle emissioni e alle dispersioni, prevedendo l'obbligo per le imprese di trasporto di pubblicare, come allegato del proprio Codice di rete, la metodologia utilizzata per la stima delle perdite;
 - (v) una generale conferma degli obblighi di registrazione e comunicazione dei dati di sicurezza del servizio, prevedendo inoltre:
 - l'armonizzazione dei dati relativi alle dispersioni e alle emissioni con i dati tariffari relativi alle perdite di rete;
 - la raccolta di informazioni relative ai punti di immissione di biometano e di idrogeno e sulle relative richieste di connessione in corso, nonché sull'estensione della rete idonea al trasporto di idrogeno;
- b) continuità del servizio di trasporto, prevedendo:
 - (i) la conferma del quadro regolatorio vigente, incluso il quadro di obblighi e responsabilità relativo al servizio di trasporto alternativo tramite carro bombolaio;
 - (ii) l'opportunità di valutare la congruità dei termini di preavviso per le interruzioni con preavviso o una loro eventuale riduzione;
 - (iii) la diminuzione del livello dello standard relativo al numero massimo di giorni lavorativi di interruzione/riduzione della capacità a seguito di interventi manutentivi;
- c) qualità commerciale del servizio di trasporto, prevedendo:
 - (i) la conferma del quadro regolatorio vigente, prospettando tuttavia l'opportunità di rafforzare alcuni livelli degli standard specifici, in linea con le prestazioni delle imprese di trasporto registrate nel corso del periodo di regolazione, quali in particolare il tempo di risposta motivata a richieste di revisione della contabilità del gas trasportato relative a sessioni di aggiustamento, e il tempo di risposta motivata a richieste scritte;
- sono pervenute cinque risposte alla consultazione, le cui osservazioni hanno riguardato in particolare i seguenti temi:



- a) in materia di sicurezza del servizio di trasporto:
 - (i) con particolare riferimento alla pubblicazione del piano mensile delle ispezioni non invasive della rete, l'impresa maggiore di trasporto ha evidenziato l'opportunità di limitare il più possibile l'introduzione di oneri di comunicazione e/o pubblicazione non giustificati da evidenti e reali esigenze di miglioramento del servizio, segnalando che l'attività di ispezione non invasiva, effettuata su tratti di metanodotto spesso esigui e su una rete molto estesa, comporterebbe la pubblicazione di numerose informazioni non facilmente interpretabili dai soggetti terzi interessati;
 - (ii) con riferimento all'odorizzazione, da un lato, è stata generalmente condivisa l'opportunità di un riordino normativo; dall'altro, le imprese di trasporto non condividono la conferma del quadro di obblighi e responsabilità di odorizzazione in capo alle imprese stesse, ed evidenziano come, in adempimento agli obblighi imposti dal decreto ministeriale 18 maggio 2018, le imprese abbiano già proceduto alla verifica delle soluzioni equipollenti all'odorizzazione adottate dai clienti finali;
 - (iii) con riferimento alle disposizioni in materia di emissioni:
 - è emersa una generale condivisione dell'opportunità di pubblicare la metodologia di stima delle perdite da parte delle imprese di trasporto; tuttavia, l'impresa maggiore di trasporto sottolinea come, al fine di consentirne più ampia diffusione e tempestività di aggiornamento, anche tenuto conto del contesto in continua trasformazione, sarebbe più efficace prevederne la pubblicazione sul sito *internet* anziché nell'ambito del Codice;
 - alcuni rispondenti chiedono di estendere le verifiche sui fattori di emissione efficienti anche alle imprese di trasporto minori;
 - è emersa una generale condivisione dell'opportunità di rimandare gli interventi in materia di emissioni di gas metano nelle more dell'emanazione del nuovo regolamento;
 - (iv) con riferimento agli obblighi di registrazione e comunicazione dei dati in materia di sicurezza:
 - l'impresa maggiore di trasporto condivide l'opportunità di armonizzare le informazioni richieste su perdite e dispersioni in atmosfera con quanto previsto nella regolazione tariffaria;
 - un'impresa di trasporto sottolinea l'opportunità di non ricomprendere nell'ambito della regolazione della qualità del servizio di trasporto del gas informazioni relative ai c.d. "gas verdi" (biometano, idrogeno) o, in alternativa, di valutare la definizione di un insieme di requisiti minimi/parametri che consentano l'individuazione in maniera univoca di un tratto di rete idoneo al trasporto di idrogeno (c.d. *hydrogen-ready*, tal quale o miscelato);
- b) in materia di continuità del servizio di trasporto:
 - (i) in relazione ai termini di preavviso per le interruzioni con preavviso, gli utenti del servizio e le associazioni lamentano un'apparente incongruenza tra



i termini di preavviso per le interruzioni e i termini entro i quali i clienti finali possono comunicare la non adesione al servizio di fornitura alternativo; di contro, le imprese di trasporto valutano congrui gli attuali termini di preavviso, in quanto:

- le interruzioni programmate sono comunicate mediante il piano definitivo degli interventi, messo a disposizione entro il 15 del mese precedente, e le interruzioni effettuate al di fuori di tale piano, per cui sono quindi rilevanti i termini di preavviso, sono principalmente interruzioni non pianificabili rese necessarie ed urgenti da eventi inaspettati, imprevisti o esigenze di sicurezza;
- la riduzione dei termini di preavviso comporterebbe un aumento, di fatto, dei livelli effettivi dell'indicatore di continuità relativo al numero massimo di interruzioni diverse da quelle con preavviso o dovute ad emergenza, con standard pari a zero per effetto della sola riduzione del tempo di preavviso (che, pertanto, aumenterebbe il rischio di incorrere in interruzioni non comunicate in precedenza) e non già per via di un reale peggioramento delle *performance*;
- (ii) con riferimento alla procedura di adesione e attivazione del servizio di trasporto alternativo, è stata evidenziata l'opportunità di semplificarne la gestione e gli annessi oneri e responsabilità poste in capo agli utenti, auspicando un maggior dialogo tra il trasportatore e il cliente finale; al riguardo, l'impresa maggiore di trasporto evidenzia come le informazioni preventivamente raccolte dalle imprese di trasporto per l'effettuazione del servizio alternativo mediante carro bombolaio siano finalizzate ad assicurare, anche nei casi di emergenze e interventi senza preavviso, che l'accesso del fornitore del servizio avvenga in condizioni di sicurezza;
- (iii) con riferimento all'orientamento di ridurre lo standard di interruzione/riduzione della capacità a seguito di interventi manutentivi, le imprese di trasporto sottolineano come la riduzione avrebbe ripercussioni sulla qualità e l'efficacia degli interventi che potrebbero esigere un numero di ore maggiore rispetto al valore medio di durata registrato annualmente, ed evidenziano inoltre come le regolazioni di altri paesi europei non impongano limiti sulla numerosità o durata degli interventi manutentivi, ma solo standard relativi al rispetto della programmazione di tali interventi;
- (iv) un'impresa di trasporto propone, ai fini del monitoraggio della pressione, di considerare come soglia il consumo medio degli ultimi due anni anziché la capacità conferita, anche per una maggiore coerenza con la riforma dei processi di conferimento avviata con la deliberazione 147/2019/R/GAS;
- c) in materia di qualità commerciale del servizio di trasporto:
 - (i) le imprese di trasporto hanno manifestato una generale contrarietà in relazione alla riduzione dello standard relativo al tempo di risposta motivata a richieste di revisione della contabilità del gas trasportato relative a sessioni di aggiustamento, oggi pari a cinque giorni, anche tenuto conto della possibile maggiore complessità derivante dal nuovo regime di *settlement*; al



- riguardo, è stata, inoltre, sottolineata l'opportunità di differenziare tale standard tra clienti finali e *citygate*, prevedendo per questi ultimi un livello pari a 20 giorni, in linea con quanto previsto nei Codici di rete relativamente alle procedure per la richiesta di rettifica di dati di prelievo della distribuzione nell'ambito della sessione di aggiustamento;
- (ii) l'impresa maggiore di trasporto non condivide la riduzione dello standard relativo al tempo di risposta motivata a richieste scritte, ritenendo già insufficiente lo standard vigente relativo alla prima risposta (5 giorni), con benefici potenzialmente nulli a vantaggio dei richiedenti;
- d) in merito a ulteriori aspetti non oggetto della consultazione:
 - (i) le imprese di trasporto hanno rappresentato l'opportunità di introdurre schemi incentivanti basati su premi/penalità da applicare alla rilevazione della soddisfazione degli utenti del servizio, misurata attraverso l'applicazione di idonei indicatori;
 - (ii) è stata evidenziata la necessità di introdurre standard di qualità sulla correttezza dei dati di misura messi a disposizione dall'impresa di trasporto in fase di bilancio provvisorio giornaliero, con riferimento ai clienti direttamente allacciati;
- le osservazioni pervenute in risposta al documento per la consultazione 451/2023/R/GAS sono state rese disponibili sul sito *internet* dell'Autorità.

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- con riferimento all'opportunità di estendere le verifiche sulle emissioni anche alle altre imprese di trasporto, tutte le imprese di trasporto sono già tenute, ai sensi della regolazione sia tariffaria sia della qualità del servizio di trasporto per il 6PRT, a inviare informazioni sulle perdite e sulle dispersioni rilevate sulla propria rete;
- in merito alla riduzione dei termini di preavviso per le interruzioni, i clienti finali, tramite l'utente del servizio, e le imprese distributrici esercitano la facoltà di non avvalersi del servizio di trasporto alternativo fornito dall'impresa di trasporto in occasione dell'inizio di ogni anno termico e in occasione della stipula di un nuovo contratto di trasporto; tali soggetti possono, inoltre, decidere di non aderire al servizio di fornitura alternativo anche in corso d'anno, entro 10 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta per le emergenze di servizio, ed entro 20 giorni lavorativi per le interruzioni del servizio; tali termini sono coerenti con il preavviso fornito per le interruzioni programmate, rese pubbliche nel piano mensile degli interventi di manutenzione programmata, entro il quindicesimo giorno del secondo mese precedente a quello a cui si riferisce il piano mensile (ai sensi dell'articolo 37 della RQTG 5PRT); le interruzioni effettuate, invece, al di fuori del piano mensile degli interventi, per cui sono quindi rilevanti i termini di preavviso, sono di norma interruzioni non pianificabili, stabilite a seguito del verificarsi di eventi inaspettati ed imprevisti che interferiscono con l'esercizio in sicurezza della rete;
- rispetto all'opportunità di non ricomprendere nell'ambito della regolazione della qualità del servizio di trasporto del gas le informazioni relative ai c.d. "gas verdi"



(biometano, idrogeno), si evidenzia come gli orientamenti sottoposti a consultazione si limitino a richiedere informazioni sulla numerosità e le caratteristiche degli allacciamenti alla rete di trasporto, riconducibili quindi al servizio di accesso erogato dalle imprese di trasporto;

• il tempo a disposizione delle imprese di distribuzione per richieste di rettifica dei dati di prelievo della distribuzione nell'ambito delle sessioni di aggiustamento, disciplinato nell'ambito del Codice di rete, non deve necessariamente coincidere con lo standard di qualità relativo al tempo a disposizione dell'impresa di trasporto per la risposta motivata a richieste di revisione della contabilità del gas trasportato relative a sessioni di aggiustamento.

RITENUTO OPPORTUNO:

- con riferimento alla regolazione in materia di sicurezza:
 - a) confermare i criteri attualmente in vigore in relazione a sorveglianza e ispezione delle reti;
 - b) non dare seguito all'orientamento di introdurre l'obbligo di pubblicazione a consuntivo del piano delle ispezioni non invasive mensile della rete, tenendo conto dell'onerosità dell'attività segnalata dall'impresa di trasporto e della mancata evidenza, da parte degli utenti, di reali miglioramenti del servizio;
 - c) in materia di odorizzazione:
 - (i) confermare il quadro di obblighi e responsabilità posti in capo all'impresa di trasporto, stante il vigente quadro di normativa primaria, ritenendo tuttavia sufficiente, in un'ottica di semplicità amministrativa, aggiornare il Piano di odorizzazione annualmente, invece che semestralmente, contestualmente alla comunicazione all'Autorità dei dati relativi alla sicurezza del servizio;
 - (ii) rimandare ad un successivo specifico provvedimento la valutazione di una eventuale segnalazione al Parlamento e al Governo sulla necessità di un riordino normativo;
 - d) confermare le disposizioni relative obblighi di servizio, incidenti ed emergenze di servizio:
 - e) confermare gli orientamenti in materia di emissioni, e inoltre:
 - (i) prevedere la pubblicazione della metodologia utilizzata per la stima delle perdite da parte delle imprese di trasporto in un'apposita sezione del proprio sito *internet*, e non come allegato al Codice di rete, al fine di semplificarne il processo di aggiornamento ma favorendone comunque la diffusione a tutti i soggetti interessati;
 - (ii) rimandare la valutazione di ulteriori interventi successivamente all'adozione ufficiale del nuovo regolamento sulle emissioni;
 - f) confermare quanto prospettato con riferimento agli obblighi di registrazione e comunicazione dei dati in materia di sicurezza, incluse le informazioni relative ai c.d. "gas verdi";
 - g) tenuto conto dell'esigenza di definizione univoca delle caratteristiche delle reti adatte a trasportare idrogeno, dare mandato all'impresa maggiore di trasporto,



nell'ambito di gruppi di lavoro che coinvolgano le altre imprese di trasporto, di promuovere un'attività di definizione di un insieme di requisiti tecnici e prestazionali per l'identificazione univoca delle caratteristiche di una rete idonea al trasporto di idrogeno, anche sulla base della metodologia *Asset Health* sviluppata ai sensi della deliberazione 195/2022/R/GAS;

- con riferimento ai criteri di regolazione della continuità del servizio:
 - a) alla luce di quanto sopra rappresentato, non dare seguito all'orientamento di ridurre i termini per l'interruzione con preavviso, per non pregiudicare gli interventi sulla rete necessari per motivi di sicurezza, pur confermando l'opportunità di monitorare il numero di interruzioni con preavviso effettuate al di fuori del piano degli interventi manutentivi, introducendo al riguardo uno specifico obbligo informativo, al fine di verificare l'efficacia della programmazione degli interventi e assicurare una puntuale rendicontazione dei possibili disservizi per gli utenti;
 - b) invitare l'impresa maggiore di trasporto a valutare una semplificazione della procedura di adesione e attivazione del servizio di fornitura alternativo tramite carro bombolaio, tenendo conto delle informazioni minime necessarie per garantire il servizio alternativo preventivamente, anche al fine di ridurre l'onere amministrativo per gli utenti del servizio; tale semplificazione potrà essere proposta all'Autorità in occasione dell'aggiornamento del Codice di rete delle imprese di trasporto per il recepimento del nuovo quadro regolatorio di cui al presente provvedimento;
 - c) non dare seguito all'orientamento di ridurre lo standard di interruzione/riduzione della capacità a seguito di interventi manutentivi, ritenendo condivisibile il rischio che una simile riduzione potrebbe avere ripercussioni su una corretta e puntuale attività di manutenzione della rete;
 - d) relativamente all'osservazione sull'opportunità di modificare il criterio per il monitoraggio in continuo della pressione utilizzando il consumo medio degli ultimi due anni in luogo della capacità conferita, mantenere il criterio della capacità conferita, anche tenuto conto che, in esito alla riforma dei conferimenti, la capacità convenzionalmente conferita è funzione dei dati di prelievo;
- con riferimento ai criteri di regolazione della qualità commerciale:
 - a) non dare seguito alla proposta di ridurre lo standard sul tempo di risposta motivata a richieste di revisione della contabilità del gas trasportato relative a sessioni di aggiustamento, rimandando eventuali valutazioni sulla revisione dello standard, ove necessarie, successivamente alla piena entrata in vigore del nuovo regime di settlement;
 - non dare seguito alla proposta di ridurre lo standard sul tempo di risposta motivata a richieste scritte, introducendo tuttavia un nuovo obbligo informativo relativo al tempo dell'eventuale seconda risposta motivata, nell'ottica di valutare l'opportunità di una razionalizzazione dello standard nel prossimo periodo regolatorio;
- con riferimento agli ulteriori aspetti emersi dalle risposte alla consultazione:



- a) rimandare eventuali valutazioni circa ulteriori standard da applicare all'attività di *meter reading* nell'ambito di specifici provvedimenti che si rendessero necessari per la modifica del riassetto del servizio di misura;
- b) dare mandato all'impresa maggiore di trasporto di condurre una consultazione sul possibile funzionamento di un meccanismo incentivante di premi e penalità basato sulla *customer satisfaction*, unitamente agli strumenti attraverso cui l'impresa di trasporto intende raccogliere il gradimento per il servizio erogato, nonché sull'utilità, percepita dagli utenti, dell'integrazione di tale meccanismo incentivante nel quadro regolatorio;
- approvare, tenuto conto di quanto sopra rappresentato, la regolazione della qualità del servizio di trasporto del gas naturale per il sesto periodo di regolazione 2024-2027

DELIBERA

- 1. di approvare la "Regolazione della qualità del servizio di trasporto del gas naturale per il sesto periodo di regolazione 2024-2027" (RQTG 2024-2027), allegata alla presente deliberazione di cui forma parte integrante e sostanziale (*Allegato A*);
- 2. di modificare l'articolo 1, comma 1, della RTTG 6PRT, aggiungendo la lettera "xx) **RQTG** è la Regolazione della qualità del servizio di trasporto del gas naturale", e procedere a pubblicare il testo aggiornato della RTTG in coerenza con le disposizioni di cui al precedente comma;
- 3. di dare mandato all'impresa maggiore di trasporto, nell'ambito di gruppi di lavoro che coinvolgano le altre imprese di trasporto di promuovere un'attività di definizione di un insieme di requisiti minimi e parametri che consentano l'individuazione in maniera univoca dei tratti di rete idonei al trasporto di idrogeno, sulla base della normativa tecnica nazionale e internazionale più aggiornata, e della metodologia *Asset Health* sviluppata ai sensi della deliberazione 195/2022/R/GAS;
- 4. di dare mandato all'impresa maggiore di trasporto di condurre una consultazione sul possibile funzionamento di un meccanismo incentivante di premi e penalità basato sulla *customer satisfaction*, unitamente agli strumenti attraverso cui l'impresa di trasporto intende raccogliere il gradimento per il servizio erogato, nonché sull'utilità, percepita dagli utenti, dell'integrazione di tale meccanismo incentivante nel quadro regolatorio;
- 5. di rimandare la valutazione circa la necessità di ulteriori interventi in materia di emissioni successivamente all'adozione ufficiale del nuovo regolamento da parte del Parlamento europeo e del Consiglio;
- 6. di trasmettere il presente provvedimento al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica;
- 7. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

12 dicembre 2023

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini